

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 144/CGF – RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Emanuele Conte, Prof. Francesco Delfini, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE MENICHINI MATTIA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 14.1.2010)

Ricorre la Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN, notificata in data 18 gennaio 2010, con la quale è stato prosciolto il calciatore Mattia Menichini dagli addebiti contestati.

Nel proprio ricorso – e nell'audizione dinanzi alla Corte - la Procura ha sottolineato di non aver mai addebitato al signor Menichini la realizzazione materiale del falso documentale costituito dal contratto depositato, ma di avere contestato a questi, ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S., l'utilizzo di tale atto falso, con la consapevolezza della falsità: ha chiesto pertanto che, in riforma della decisione appellata, sia affermata la responsabilità del signor Menichini per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e per l'effetto che nei suoi confronti vengano irrogate le sanzioni chieste nel procedimento di primo grado o ritenute di giustizia.

La difesa dell'incolpato, nella propria memoria – e nell'audizione dinanzi alla Corte – ha insistito sulla circostanza che il signor Menichini non aveva concorso in alcun modo nella falsità documentale e aveva depositato il contratto in questione nell'esercizio di un proprio diritto: ha chiesto pertanto la conferma della decisione impugnata e la assoluzione del calciatore, e, solo in subordine, l'espletamento di attività istruttoria volta ad accertare, tra l'altro, l'autore del falso documentale.

Ritiene questa Corte che l'appello della Procura Federale vada accolto.

Nella motivazione della decisione appellata si legge infatti, tra l'altro che *“l'aver il calciatore utilizzato il contratto, provvedendo al deposito del documento, non costituisce né può costituire prova certa della realizzazione materiale del falso”*.

Ma, come risulta dagli stessi atti del giudizio di primo grado, la Procura Federale aveva contestato al deferito non tanto la materiale falsificazione del documento, quanto il suo uso con la consapevolezza della sua falsità: ciò che tra l'altro rende irrilevanti le istanze istruttorie proposte in via subordinata dal deferito, in quanto volte, appunto, all'accertamento dell'autore della falsità materiale del contratto.

Rileva dunque questa Corte che, dalle stesse circostanze valutate in primo grado ed emergenti documentalmente - tra cui la assoluta ingiustificatezza, nel contratto falso (carte 81) di un incremento del compenso di circa il 600% in un momento in cui il calciatore era infortunato; le difformità del timbro della società rispetto a quello utilizzato nel contratto genuino (carte 80); la stessa palese difformità della sottoscrizione apposta in calce al contratto falso da parte del preteso rappresentante della società - emerge una verosimile consapevolezza del deferito circa la falsità del contratto di cui ha chiesto il deposito; in ogni caso la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. sarebbe comunque imputabile al deferito perché a fronte delle soprarichiamate circostanze i canoni di correttezza e probità di cui al cit. art. 1 avrebbero imposto lui di astenersi dal fare uso di un contratto quantomeno di dubbia genuinità, senza una previa conferma da parte della società della genuinità del medesimo.

Ritiene dunque questa Corte che l'illecito in questione possa essere addebitato al deferito quanto meno a titolo di dolo eventuale o di colpa cosciente e dunque si stima congrua la sanzione della squalifica per mesi 3.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione della squalifica, al calciatore Menichini Mattia, per mesi 3.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte, Prof. Francesco Delfini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA BAT/POTENZA DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 12.1.2010)

Ricorre la società sportiva A.S. Andria Bat S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 inflitta a seguito della gara Andria Bat/Potenza del 10.1.2010, irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 80/DIV del 12.1.2010) con la seguente motivazione: *“per comportamento antisportivo, in quanto, per l’intero secondo tempo di gara, venivano sistematicamente ritardate le operazioni di restituzione dei palloni da parte dei raccattapalle nonostante i ripetuti solleciti da parte dell’arbitro, rivolti sia al capitano della squadra che al dirigente accompagnatore”*.

Nel ricorso, la ricorrente nega che vi sia stato un sistematico ritardo delle operazioni di restituzione dei palloni, precisando che essa aveva predisposto un idoneo servizio di raccattapalle, con un congruo numero di personale addetto (10 unità) e di palloni (10 nel perimetro e 3 in panchina), e ha dunque chiesto l’annullamento, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata.

Ritiene questa Corte che il reclamo vada parzialmente accolto.

Ed invero, pur a fronte del valore probatorio privilegiato del referto arbitrale, la sanzione irrogata appare sproporzionata rispetto all’attività preparatoria posta in essere dalla società per il regolare svolgimento della partita - e in particolare per l’avvenuta messa a disposizione di personale, in sufficiente numero, per il celere servizio di recupero dei palloni - e deve dunque essere ridotta nella misura, che appare congrua, di € 1.500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria di Andria (Bari), riduce la sanzione dell’ammenda, inflitta alla reclamante, ad € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/MONZA DEL 13.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 14.1.2010)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 84/DIV del 14 gennaio 2010, contenente la sanzione dell'ammenda di € 12.000,00, poiché, verso il termine della gara Como/Monza del 13 gennaio 2010, i sostenitori del Calcio Como assumevano atteggiamenti di discriminazione razziale verso calciatori di colore della squadra avversaria, in particolare:

a) al 43° del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere per due minuti la gara, in quanto i predetti sostenitori indirizzavano verso un calciatore di colore, che si accingeva a battere un calcio d'angolo, sputi e monetine accompagnati da cori inneggianti alla discriminazione razziale; tali comportamenti venivano reiterati, fino al termine della gara, in occasione delle giocate dei calciatori di colore della squadra avversaria;

b) per indebita presenza nel recinto di gioco, al termine della gara, di due persone non autorizzate che rivolgevano frasi offensive ai calciatori della squadra avversaria.

Rileva la ricorrente l'abnormità del provvedimento, volendo considerare il comportamento dei propri sostenitori non un'espressione di discriminazione razziale bensì una forte contestazione nei confronti dell'avversario.

Rileva altresì la ricorrente la sussistenza delle attenuanti di cui alla lettera b) dell'art.13, comma 1 C.G.S., avendo la stessa cooperato con le Autorità di Pubblica Sicurezza ed avendo adottato misure di prevenzione e sicurezza previa realizzazione di strutture finalizzate alla prevenzione di fatti violenti e installazione di telecamere a circuito chiuso, grazie alle quali è stata possibile la individuazione dei sostenitori autori delle contestazioni.

Chiede pertanto la società ricorrente la riduzione della sanzione inflitta.

La Corte, udita la Parte, esaminati il referto arbitrale, il reclamo e tutta la documentazione ad essi inerenti, conferma parzialmente la decisione del Giudice Sportivo per i gravi fatti accaduti ma, tenendo conto delle attenuanti di cui alla lett. b) dell'art.13, comma 1 C.G.S., in considerazione della fattiva collaborazione dei dirigenti della società reclamante, ritiene di accogliere la domanda della stessa, riducendo, conseguentemente, al minimo edittale la sanzione comminata.

. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'OLBIA CALCIO 1905 AVVERSO LE SANZIONI:

- **SIG. BOLOGNESI DAVIDE INIBIZIONE A TUTTO IL 28.02.2010 E AMMENDA € 1.500,00;**

- **CALCIATORE GIGLIO GIUSEPPE SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA,**

SEGUITO GARA POL. ALGHERO/OLBIA CALCIO 1905 DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 12.1.2010)

La società Olbia calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 12 gennaio 2010, con il quale si infligge la sanzione dell'inibizione fino al 28 febbraio 2010 a svolgere attività in seno alla Federazione nei confronti del dirigente Davide Bolognesi, e ricorre contemporaneamente contro la squalifica per sei gare effettive comminata al proprio calciatore Giuseppe Giglio.

Al Bolognesi la decisione del Giudice Sportivo contesta il reiterato atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, l'ingresso in campo non autorizzato.

La squalifica del Giglio è originata da un episodio violento verificatosi nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, durante il quale il giocatore squalificato ha colpito con pugni due calciatori avversari.

Nel proprio ricorso, il presidente della società ricorrente richiede la riduzione dell'inibizione inflitta al Bolognesi, sostenendo che l'atteggiamento dello stesso non sarebbe stato di carattere minaccioso. Si richiama alla decisione di questa Corte del giorno 8 gennaio 2010, con la quale una inibizione analoga sarebbe stata ridotta di 15 giorni. Quanto alla squalifica del calciatore Giglio, il ricorrente propone una diversa ricostruzione dell'episodio addebitato, che avrebbe avuto il carattere di una rissa generalizzata, nella quale non sarebbe possibile addebitare al Giglio una specifica responsabilità. Al fine di provare tale diversa ricostruzione del fatto, il ricorrente allega notizie di stampa apparse su giornali locali, sette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate da testimoni dell'accaduto, e invita a visionare un video sul sito Youtube.

Sostiene la propria richiesta con la menzione di alcuni precedenti, nei quali questa Corte ha ridotto talune squalifiche a calciatori sanzionati per episodi analoghi a quello addebitato al Giglio.

Durante l'udienza, il rappresentante della società ricorrente rinuncia alla parte del ricorso che riguarda la squalifica inflitta al signor Davide Bolognesi. Insiste invece per il ricorso contro la squalifica del calciatore Giglio.

Quanto al secondo punto del ricorso, la Corte deve osservare che le regole del procedimento sportivo in materia di prova del fatto non prevedono l'integrazione dei referti ufficiali di gara con elementi esterni, siano essi testimonianze espresse sotto forma di atti notori o descrizioni giornalistiche. Perciò, ai fini del presente giudizio, non si possono ammettere mezzi di prova diversi dai referti ufficiali di gara. Quanto alla prova video, essa va assimilata a quella televisiva, disciplinata dalle norme federali e ammessa soltanto nei casi previsti dall'art. 35 C.G.S..

Poiché il caso in discussione non integra alcuna delle condizioni indicate, anche la prova video deve essere esclusa. Ora, i documenti di gara, e in particolare le dichiarazioni dell'Assistente arbitrale Carruccio e dei collaboratori Lichieri e Congiatu, riportano in maniera univoca lo svolgimento dell'episodio che ha condotto alla squalifica del calciatore Giglio.

Esclusi i mezzi di prova irrualmente proposti, la ricostruzione dei fatti sanzionati non può che aderire a quella punita dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'Olbia Calcio 1905 di Olbia (Sassari), in due distinti appelli:

- prende atto della rinuncia al ricorso relativo al signor Bolognesi Davide, dichiarando estinto il procedimento;
- respinge il ricorso relativo al calciatore Giglio Giuseppe.

Dispone, come predisposto dalla reclamante, l'addebito delle relative tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 20 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete